



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura

Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

ALLEGATO A

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Procedura di acquisizione diretta mediante valutazione comparativa delle offerte, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., fuori dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del "Servizio di 300 Analisi di laboratorio nematologiche per l'accertamento della presenza del nematode del riso *Meloidogyne graminicola* in Piemonte."

CIG: Z9F28777E1 - CUP: C59F18000620007

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni generali di contratto e dalla scheda Capitolato Tecnico- Modalità di realizzazione del servizio

Indice

- ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA;
- ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ;
- ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ;
- ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO ;
- ART. 5 – SUBAPPALTO;
- ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 8 – PENALI E PROCEDURE
- ART. 9 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 10 – RESPONSABILITA';
- ART. 11 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI;
- ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679;
- ART. 13 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI;
- ART. 14 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC);
- ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni generali di servizio e dei suoi allegati, dovranno essere trasmesse prima della presentazione della propria offerta esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

recanti l'oggetto " **Richiesta chiarimenti per il servizio di 300 Analisi di laboratorio nematologiche per l'accertamento della presenza del nematode del riso *Meloidogyne graminicola* "**

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici Dott. Pier Mauro Giachino (tel. 011.4324900 fax. 011.4323710 e-mail piermauro.giachino@regione.piemonte.it);
-
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Dott. Pier Mauro Giachino;
-
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig.^{ra}. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733– fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it);
-
- il referenti tecnici per il servizio in oggetto sono la:
 - Dr. ssa Loredana Carisio Tel 011-432.23.94 ; e-mail Loredana.carisio@regione.piemonte.it.
 -
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
-
- **Ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.**

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA GARA

Oggetto della presente procedura negoziata sensi del D.lgs.50/2016 e s.m.i., fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è l'affidamento del **“Servizio di 300 Analisi di laboratorio nematologiche per l'accertamento della presenza del nematode del riso Meloidogyne graminicola su campioni di Terreno Agricolo”**. L'importo totale presunto è di Euro **16.803,28** IVA esclusa,

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le dettagliate indicazioni stabilite nel “Capitolato tecnico” e nelle presenti “Condizioni Generali di Contratto”.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici devono dimostrare, ai sensi degli artt. 83 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il possesso della capacità tecnica-professionale e dovranno presentare i seguenti documenti :

L'operatore economico deve deve compilare le Parti II, III, VI del DGUE allegato).

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 e con esplicito riferimento all'art. 76, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la propria capacità tecnico-professionale indicando:

- l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) di natura simile all'oggetto del presente servizio
- l'indicazione degli estremi dell'accreditamento del Laboratorio ai sensi dei Decreti ministeriali 14 aprile 1997 e del Decreto ministeriale 9 agosto 2000.
- Indicazione di altri ed eventuali accreditamenti pertinenti con la natura del presente servizio

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dalla stazione appaltante, denominata "Dichiarazione della capacità tecnica-professionale – profili professionali necessari per lo svolgimento del servizio", firmata dal legale rappresentante. Il concorrente troverà il modello da compilare nello Schema Offerta Economica.

Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **previa verifica dei requisiti tecnici richiesti.**

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare il Servizio senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'Offerente dovrà presentare, in sede di offerta il dettaglio economico, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascuna attività di cui si compone il servizio.

L'offerta è vincolante per un periodo **di 180 giorni** dalla data di aggiudicazione del servizio

Il miglior offerente verrà dichiarato aggiudicatario provvisorio. L'aggiudicazione definitiva avverrà successivamente ai controlli di legge.

In caso di offerte uguali si opererà mediante sorteggio.

ART. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 10 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dalla Stazione Appaltante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente..

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore, come specificato all'Art. 32 Comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1‰ dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con il punto ordinante per programmare le attività. Il Fornitore è tenuto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico a concludere :

- Il servizio di analisi di laboratorio nematologiche su terreni agricoli per il Riconoscimento e conteggio delle larve di *Meloidogyne graminicola* eventualmente presenti e la restituzione del report finale devono essere conclusi entro **il 31 ottobre 2019.**

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle condizioni generali e particolari di contratto e nei capitolati tecnici.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

La restituzione del report finale inerente al servizio svolto, dovrà essere inviata presso la sede del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Via Livorno 60, 10144 – Torino o per e-mail ai referenti tecnici ai seguenti indirizzi: loredana.Carisio@regione.piemonte.it

ART. 5 – SUBAPPALTO

Dato il carattere specialistico del servizio richiesto e il requisito relativo all'accreditamento ai sensi dei Decreti ministeriali 14 aprile 1997 e del Decreto ministeriale 9 agosto 2000 il servizio stesso non può essere oggetto di subappalto.

ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del procedimento coadiuvato dal Funzionario Istruttore provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, entro il quinto giorno naturale successivo al termine ultimo stabilito nel contratto per l'adempimento del servizio, l'attestazione della regolare esecuzione del contratto.

In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore contraente emetterà fattura alla realizzazione del servizio, previo ricevimento del verbale attestante la regolare esecuzione del servizio redatto dalla stazione appaltante.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art 6 (Verifica di Conformità);
- all'emissione di regolare fattura.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice CUP;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Richiesta di Ordine;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- gli estremi della determina di impegno di spesa, l'indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;

- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, l'Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali comprensivi dei ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente punto verranno contestati dall'Affidatario per iscritto tramite PEC. L'Affidatario, dovrà comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici le proprie deduzioni nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nell'esecuzione del servizio o di realizzazione non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo del corrispettivo contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 10 – RESPONSABILITA'

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 11 - RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

- Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.
- Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

- I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il "**Servizio di 300 Analisi di laboratorio nematologiche per l'accertamento della presenza del nematode del riso *Meloidogyne graminicola* in Piemonte**"; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

- i dati personali riferiti all' operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell' ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:
 1. dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
 2. istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
 3. soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 4. corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
 5. altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici . Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;
- i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il **periodo 12 anni** (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);
- i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;
- il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it);
- l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente

ART. 13 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

- Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.
- Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali;
- Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020 nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate con DGR 1-7022 del 14 giugno 2018 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 8.1.2 (Codice di comportamento);
- la Misura 8.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- **la Misura 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità)**

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 16 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l’Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Per Accettazione il Legale Rappresentante del
Fornitore Contraente

Firmato Digitalmente